



CITTA' DI FINALE LIGURE

Riviera Delle Palme
C.A.P. 17024 - PROVINCIA DI SAVONA

SERVIZI SOCIALI

CAPITOLATO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE PER LA CULTURA LUDICA 0/99 "GIOCCARE" (SERVIZIO DI LUDOTECA PER MINORI "I TRENI A VAPORE", SERVIZIO DI LUDOTECA PER ADULTI E ANZIANI "GASSETTA E POMELLO", SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO "GIOCHI TUFFI E CAPRIOLE") E SERVIZIO DI DOPOSCUOLA - PERIODO 4 ANNI DALLA DATA DI EVENTUALE CONSEGNA ANTICIPATA O STIPULA DEL CONTRATTO, CON POSSIBILITA' DI PROROGA - CIG 9486362990.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto la gestione del Centro per la Cultura Ludica 0/99 "Giocare" sito in Via Torino n. 1 in Finale Ligure ed il servizio di Doposcuola presso il plesso scolastico dell'Istituto Comprensivo Finalese sito in Via Calvisio n. 180.

Il Centro per la Cultura Ludica 0/99 "Giocare" ricomprende i seguenti servizi:

- A) La Ludoteca per minori denominata "I Treni a vapore" riguardante un servizio educativo, sociale e culturale, rivolto a minori in età scolare, che ha come finalità prioritaria quella di mettere a disposizione un luogo attrezzato, protetto e stimolante per esperienze aggregative, promuovendo attività innovative che consentano ai minori e alle loro famiglie di interagire con i servizi culturali, ricreativi, scolastici e sociali presenti sul territorio.
- B) La Ludoteca per adulti e anziani denominata "Gassetta e pomello" che si propone di attivare una serie di iniziative esperienziali e laboratoriali volte alla socializzazione, alternative alle già esistenti offerte tradizionali presenti sul territorio; nell'ambito di tale servizio verranno attivati momenti di integrazione che coinvolgano bambini, ragazzi e anziani, in un'ottica di incontro intergenerazionale. La mission è unire attraverso il gioco generazioni diverse, provando a metterle in relazione, e promuovendo una cultura solidale e di coesione sociale.
- C) Il Centro Estivo "Giochi Tuffi e Capriole" da svolgersi nei mesi di luglio e agosto rivolto indicativamente a minori di età compresa tra i tre anni e i dieci anni compiuti, prevede attività ludico ricreative e sportive tra le quali l'accesso a stabilimento balneare attrezzato.
- D) Il progetto Doposcuola rivolto agli alunni finalesi della scuola primaria attraverso la creazione di servizi integrativi post-scolastici volti a garantire un sostegno pomeridiano alle esigenze dei minori e delle loro famiglie.

I servizi elencati trovano specifica descrizione in termini di oggetto, finalità, destinatari e programmazione nei successivi articoli 5 e 6 del presente Capitolato.

L'affidamento avverrà mediante procedura telematica aperta e con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto dei servizi in oggetto ha durata quadriennale dalla data di aggiudicazione, periodo 4 anni dalla data di eventuale consegna anticipata o di stipula del contratto, con possibilità di proroga nelle more dell'espletamento della nuova gara d'appalto per l'individuazione di un nuovo soggetto aggiudicatario, salvo i casi di risoluzione anticipata previsti dal presente capitolato.

L'aggiudicatario garantisce il servizio fino al termine della procedura per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario, con riconoscimento, da parte del Comune di Finale Ligure, del medesimo corrispettivo/contributo economico ridotto in proporzione alla durata della proroga tecnica.

In caso di cambio di gestione, alla scadenza del rapporto contrattuale, il Soggetto Attuatore si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale.

In conformità all'art. 8 comma 1 lettera a) della Legge 120/2020 è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, secondo le modalità specificate al presente capitolato d'appalto.

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA

Sono ammessi a presentare offerta nell'ambito della presente procedura telematica aperta i soggetti di cui all'art. 45 co. 2 lett. a) b) c) e d) del D.Lgs. 50/2016 ivi compresi i soggetti del terzo settore così come definiti all'art. 4 dal vigente Codice del Terzo Settore D.Lgs. n. 117/2017 e della normativa di attuazione (costituiti sia in

forma singola che in raggruppamento temporaneo, conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, alle condizioni previste dal D.Lgs. 50/2016).

Ai soggetti che intendono consorziarsi, temporaneamente raggruppati o che dichiarino la volontà di raggrupparsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

Il candidato deve necessariamente essere iscritto ed abilitato sulla piattaforma SINTEL della Regione Lombardia accessibile dall'indirizzo www.area.regione.lombardia.it, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione dell'offerta:

1) Requisiti di ordine generale:

- a) essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e non essere incorsi in nessuna causa determinante l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici come previsto dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; si precisa che le dichiarazioni di cui al comma 1, dalla lettera a) alla lettera g) ed al comma 7 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 rese dal legale rappresentante devono riguardare anche ciascuno dei soggetti indicati al comma 3 (vedi DGUE).
- b) non deve sussistere la condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
- c) non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione previste dall'art. 32-quater del Codice Penale.

Nel caso di operatori economici raggruppati e consorziati i requisiti generali devono essere posseduti da ciascun soggetto facente parte dell'ATI/ATS/RTI o del Consorzio.

Nel caso di Consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lettere b) e c) i requisiti generali devono essere posseduti dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici.

2) Requisiti di idoneità professionale:

- a) (per i soggetti tenuti): iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività esercitata attinente a quella che identifica l'oggetto della presente gara;
- b) (per le cooperative sociali e i relativi consorzi): iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative, iscrizione nella sezione A o C dell'Albo regionale delle cooperative sociali per attività attinente a quella che identifica l'oggetto della gara;
- c) (per gli altri soggetti): iscrizione in uno degli albi/registri/elenchi ufficiali previsti dalla legge e presenza nello statuto e/o nell'atto costitutivo di indicazione specifica da cui si evinca lo svolgimento di attività attinente a quella che identifica l'oggetto della presente gara.

Nel caso di operatori economici raggruppati e consorziati i requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti da ciascun soggetto facente parte dell'ATI/ATS/RTI o del Consorzio.

Nel caso di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) i requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici.

3) Requisiti di capacità economica e finanziaria:

- a) possesso di un fatturato minimo annuo "generale" pari almeno ad € 250.000,00, al netto dell'IVA , conseguito in ciascuno degli ultimi tre esercizi disponibili.

Ai sensi dell'art. 83 comma 5, secondo periodo del D.Lgs 50/2016, la Stazione appaltante dà atto che il suddetto fatturato minimo annuale generale è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.

Nel caso di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) i requisiti di cui alla lettera a) deve essere posseduto dal Consorzio.

4) Requisiti di capacità tecnica e professionale:

- a) Il concorrente deve aver svolto nell'ultimo triennio (2019/2021) servizi analoghi alle categorie di servizi in oggetto di gara per un importo complessivo di € 385.000,00. Per servizi analoghi si fa riferimento alla disciplina regionale D.G.R. 535 del 23/02/2015 recante "Delibera Quadro - Sistema socioeducativo di promozione, prevenzione e tutela per bambini e adolescenti", nello specifico servizi educativi e di assistenza scolastica; centri di aggregazione, centri estivi e Ludoteche;
- b) Il concorrente non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di enti pubblici per inadempimento contrattuale e non deve aver subito revoche di aggiudicazione per mancata esecuzione di servizi.

Nel caso di operatori economici raggruppati e consorziati il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto da ciascun soggetto facente parte dell'ATI/ATS/RTI o del Consorzio.

Nel caso di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) i requisiti di cui alla lettera a) e b) devono essere

posseduti dal Consorzio.

ART. 4 - VALORE ECONOMICO DELL'APPALTO

Il valore complessivo dell'appalto per l'intera durata contrattuale pari ad anni 4 (quattro) comprensivo di tutte le spese ed i costi dei servizi oggetto d'appalto resi dal soggetto attuatore ammonta ad € 735.021,68 (valore a base d'asta) + IVA 5% per complessivi € 771.772,76.

Tale importo è soggetto a ribasso ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 5 - OGGETTO, FINALITA' E DESTINATARI DEI SERVIZI

A) LUDOTECA PER MINORI "I TRENI A VAPORE"

La Ludoteca per minori denominata "I Treni a vapore" riguardante un servizio educativo, sociale e culturale, rivolto a minori in età scolare, che ha come finalità prioritaria quella di mettere a disposizione un luogo attrezzato, protetto e stimolante per esperienze aggregative, promuovendo attività innovative che consentano ai minori e alle loro famiglie di interagire con i servizi culturali, ricreativi, scolastici e sociali presenti sul territorio;

La Ludoteca Comunale per minori è un servizio a pagamento con precedenza ai residenti, la cui tariffa viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale con apposita Deliberazione, allegato del Bilancio di previsione ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e prevede l'iscrizione obbligatoria.

L'accesso a tale opportunità dovrà essere garantito a tutti nel rispetto dei principi fondamentali della dichiarazione internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e della Legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza".

I locali ove si svolge il servizio, messi a disposizione dal Comune di Finale Ligure, potranno essere utilizzati per attività e servizi afferenti l'Ente, in orari non di attuazione del servizio stesso, previo accordo tra le parti (es: incontri protetti tra minori e genitori, incontri del gruppo famiglie affidatarie etc).

B) LUDOTECA PER ADULTI E ANZIANI "GASSETTA E POMELLO"

Il servizio consiste nella realizzazione attività di socializzazione ed integrazione rivolte ad adulti e anziani attraverso il gioco e l'animazione ludica, a mezzo di attività esperienziali e laboratoriali, prevedendo anche momenti di scambio e incontro intergenerazionale.

Il progetto è chiamato a promuovere una cultura ludica e di socializzazione volta a costruire nuove relazioni e migliorare la coesione sociale, fornire occasioni di incontro e socializzazione, valorizzare l'anziano come soggetto attivo nella costruzione di un contesto di socializzazione che favorisca la creazione di relazioni amicali.

Uno degli obiettivi del servizio sarà anche custodire e trasmettere il patrimonio storico e culturale che gli anziani detengono, quali custodi della storia, delle tradizioni e delle abilità pratiche.

Le attività sperimentali di incontro tra generazioni diverse (bambini e ragazzi) potranno creare spazi fisici e relazionali in cui i due soggetti si confrontano e si arricchiscono reciprocamente attraverso la valorizzazione delle differenze.

La Ludoteca per adulti e anziani è un servizio a pagamento con precedenza ai residenti, la cui tariffa viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale con apposita Deliberazione, allegato del Bilancio di previsione ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e prevede l'iscrizione obbligatoria.

C) CENTRO ESTIVO "GIOCHI TUFFI E CAPRIOLE"

Il Servizio è classicamente inteso, prevede attività ludico ricreative ed è svolto nei mesi di luglio e agosto con possibilità di estensione al mese di settembre sino all'inizio dell'anno scolastico e di norma è rivolto a minori di età compresa tra i tre e i dieci anni compiuti.

D) PROGETTO DOPOSCUOLA

Il servizio integrativo post-scolastico è finalizzato ad offrire un sostegno alle esigenze degli alunni e delle loro famiglie, rispondendo alle istanze di quest'ultime.

Il doposcuola è inteso come luogo di socializzazione in cui i bambini attraverso la supervisione degli educatori attuano un percorso di responsabilizzazione volto al raggiungimento progressivo dell'autonomia.

Si vuole favorire la socializzazione dei bambini e la capacità di giocare e lavorare in gruppo. Oltre ai compiti avranno importanza i momenti di gioco insieme, di svago e di rilassamento.

I partecipanti, previa iscrizione, potranno usufruire del servizio di refezione scolastica ed accompagnamento scuolabus stante le disponibilità dell'Ente Locale e definizione delle modalità organizzative.

Il Doposcuola è un servizio a pagamento rivolto a minori con precedenza ai residenti, la cui tariffa viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale con apposita Deliberazione, allegato del Bilancio di previsione ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e prevede l'iscrizione obbligatoria.

ART. 6 - PROGRAMMAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI

A) LUDOTECA PER MINORI "I TRENI A VAPORE"

I Servizi educativi di Ludoteca Comunale oggetto del presente appalto consistono nella realizzazione degli interventi indicati ai successivi punti: a) e b)

Il servizio dovrà essere svolto **su n. 49 settimane annue**, secondo quanto di seguito specificato:

a) **Servizio di Ludoteca, per la fascia di età dai 6 ai 14 anni**, come segue:

PERIODO ESTIVO	Dal primo giorno successivo al termine dell'anno scolastico al 30 Giugno	Dal lunedì al venerdì	dalle 9.00 alle 12.30 dalle 14.30 alle 18.30
	Dal 01 Luglio all'ultimo giorno antecedente l'inizio dell'anno scolastico	Dal lunedì al venerdì e tre pomeriggi settimanali	dalle 9.00 alle 12.30 dalle 14,30 alle 18,30
PERIODO INVERNALE	In coincidenza con l'anno scolastico	Dal lunedì al sabato	dalle 14.30 alle 18.30

- complessive ore annue di intervento educativo pari a 3.640;
- complessive ore annue di personale ausiliario dedicato alle pulizie ed il riordino dei locali pari a 491.

b) **Interventi di carattere culturale e/o di animazione**, anche in collaborazione con istituzioni scolastiche, associazioni locali e famiglie previo assenso dell'Amministrazione Comunale per le quali si devono prevedere circa 118 ore annue.

Le due settimane annue di interruzione del servizio sono da concordarsi con l'Ente Comunale durante il periodo coincidente con l'anno scolastico in corso.

B) LUDOTECA PER ADULTI E ANZIANI "GASSETTA E POMELLO"

Il servizio è rivolto a adulti/anziani residenti nel Comune di Finale, dovrà svolgersi almeno 8 mesi all'anno da ottobre a maggio osservando i seguenti orari di apertura :

	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica
ORARIO	9,00/12,00		9,00/12,00		9,00/12,00		

Il gestore potrà avvalersi della presenza di esperti per lo svolgimento dei laboratori o attività specifiche che vanno ricomprese nelle ore complessive del servizio.

Il servizio prevede:

- complessive ore annue di personale educativo n. 288;
- complessive ore annue di personale ausiliario dedicato alle pulizie ed il riordino dei locali n. 96.

C) CENTRO ESTIVO "GIOCHI TUFFI E CAPRIOLE"

Il Servizio è da svolgersi nei mesi di luglio e agosto e di norma è rivolto a minori di età compresa tra i tre anni e i dieci anni compiuti; i posti disponibili sono circa 50 a turno.

I turni sono quindicinali.

Il Comune mette a disposizione idonei locali, individua l'arenile con costi a proprio carico e mette a disposizione la fornitura dei pasti con costi a carico dei beneficiari del servizio per la refezione.

L'orario di apertura del centro è previsto:

Dal lunedì al venerdì	Dalle 7,30 alle 16.30
Il sabato	Dalle 08,00 alle 13.00 senza servizio di mensa

Nel caso in cui venga richiesta l'iscrizione di bambini disabili residenti nel Comune di Finale Ligure che necessitino di un supporto individualizzato specifico, si rimanda ad un successivo accordo tra le parti, che definisca le modalità di inserimento sulla base di un progetto personalizzato ed integrato sociosanitario.

Per il Centro estivo l'affidataria presenta ogni anno, entro il 30 aprile, un programma operativo definendo preventivamente, in accordo con il Comune, le rette a carico delle famiglie.

La retta non comprende il costo del pasto per il quale le famiglie devono iscriversi al servizio di refezione

scolastica indicato dall'Ente.

Per tale progettazione devono prevedersi ore annue:

- 1200 di personale educativo;
- 800 di personale animatore socio educativo;
- 261 di personale ausiliario dedicato alle pulizie ed il riordino dei locali.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare variazioni in aumento o in diminuzione, rispetto all'orario sopra esposto e per rispondere a particolari esigenze funzionali manifestate dall'utenza e per esigenze legate alla propria disponibilità finanziaria.

D) PROGETTO DOPOSCUOLA

Il servizio è svolto dal mese di ottobre al mese di maggio, durante l'anno scolastico, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12,45 alle 16,45 per un numero massimo di 25 bambini iscritti.

	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica
ORARIO	12,45/16,45		12,45/16,45		12,45/16,45		

Il servizio prevede complessive ore annue n. 768 di personale educativo.

I profili professionali richiesti per la gestione dei servizi di cui sopra dovranno essere inquadrati ad un livello non inferiore a quello individuato nelle tabella dei corrispettivi C.C.N.L. delle Cooperative Sociali vigente (pubblicata sul sito Regione Liguria / cooperazione sociale) e sono:

- educatore/coordinatore - Cat. D;
- educatore - Cat. D ;
- animatore - Cat. C ;
- ausiliario - Cat. A.

Le ore di prestazione presunte complessive annue, per l'espletamento di tutti i servizi oggetto del presente capitolato vengono indicate, ai soli fini della formulazione dell'offerta, in:

- ore n. 800 per il personale educatore con funzioni di coordinatore media annua;
- ore n. 5.896 per il personale educativo;
- ore n. 918 di animazione socio educativa;
- ore n. 848 di personale ausiliario dedicato alle pulizie ed il riordino dei locali.

ART. 7 - PERSONALE

ART. 7.1 - TITOLI, ESPERIENZA PROFESSIONALE , CAPACITA' SPECIFICHE, FORMAZIONE E NUMERI DEL PERSONALE

Per la gestione dei servizi l'aggiudicataria si avvarrà di personale qualificato e professionalmente formato.

La dotazione di personale richiesta per espletare i Servizi educativi in oggetto e specificati all'articolo 4 del presente capitolato deve essere in numero sufficiente, con riferimento ai parametri regionali sul rapporto numero educatori/bambino, in relazione all'orario di apertura del Servizio ed all'articolazione dei turni di lavoro ai sensi della D.G.R. 535 del 27/03/2015.

- **EDUCATORE/COORDINATORE**, che, oltre ai requisiti previsti per gli Educatori, deve essere in possesso di specifica esperienza professionale almeno triennale, in qualità di Educatore/Coordinatore di Servizi di Ludoteca;
- **EDUCATORE**, in possesso dei titoli come specificato dalla Legge n 205/2017 con possesso di Laurea nella Classe L-19 (Scienze dell'educazione e della formazione) ovvero titolo equipollente o superiore in base alla normativa vigente.

Inoltre dovrà prevedere il seguente personale:

- **ANIMATORE SOCIO-EDUCATIVO**, in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado ed esperienza pregressa e comprovabile di almeno 6 mesi in ambito di animazione sociale/educativa, o comprovabile e specifica qualificazione professionale, o diploma di scuola secondaria di secondo grado in materie affini (Liceo scienze umane e sue opzioni).
- **PERSONALE AUSILIARIO**, in possesso del titolo finale della Scuola dell'Obbligo.

La Ditta affidataria del Servizio Educativo deve garantire la presenza del proprio personale per l'intero periodo

di apertura della struttura.

Per gli aspetti organizzativi del personale, di programmazione educativa, nonché referente per il controllo dei servizi affidati, deve essere indicata la figura dell'Educatore/Coordinatore che è il responsabile dei Servizi e deve possedere specifica formazione ed esperienza.

ART. 7.2 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA SUL PERSONALE

Il Soggetto aggiudicatario si obbliga, sollevando il Comune di Finale Ligure da ogni obbligo e responsabilità in merito, a:

- garantire al personale utilizzato nell'espletamento dei servizi oggetto del capitolato condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi territoriali. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione;
- osservare ed applicare nei confronti del proprio personale tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nonché al versamento dei relativi contributi assistenziali previsti, in materia, dalla normativa vigente;
- ottemperare a tutta la legislazione vigente in materia di contratti di lavoro, oltre che di igiene del lavoro e sicurezza con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro".

In caso di inottemperanza agli obblighi anzidetti il Comune potrà provvedere direttamente impiegando le somme del corrispettivo convenuto per l'appalto o della cauzione, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni né aver titolo al risarcimento danni.

L'aggiudicataria prescriverà ai propri operatori, sotto pena di sanzione, di mantenere il segreto assoluto su tutto quanto vengano a conoscenza in relazione al proprio servizio ed al segreto diretto alla riservatezza degli utenti.

All'atto dell'affidamento del servizio, l'aggiudicataria dovrà consegnare al Comune:

- L'elenco aggiornato di tutto il personale impegnato nei servizi, indicando i dati anagrafici, il numero, la qualifica, le ore e i giorni di impegno e i codici di riconoscimento della posizione previdenziale (INPS) e su richiesta la documentazione attestante i requisiti professionali e i titoli posseduti, oltre all'esatta indicazione della retribuzione corrisposta sia al netto che al lordo dei vari oneri. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicato entro 7 giorni all'Amministrazione;
- L'elenco nominativo dei soci volontari, qualora fossero utilizzati per l'espletamento del servizio, con l'indicazione dei dati anagrafici, dei requisiti e delle caratteristiche operative. I soci volontari dovranno essere utilizzati per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori.

Si stabilisce per il soggetto attuatore l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente, nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente soggetto attuatore, subordinatamente alla compatibilità con l'organizzazione d'impresa dell'affidatario stesso (clausola sociale art. 50 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii).

ART. 7.3 - OBBLIGHI COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE

Tutto il personale:

- dovrà disporre di tessera di riconoscimento e, in attività di servizio, dovrà essere individuabile.
- è partecipe della funzione socio-educativa e depositario del principio di reciprocità e collaborazione per assicurare una corretta organizzazione del Servizio, correlando allo scopo l'orario di lavoro.
- deve rispettare le disposizioni normative e regolamentari inerenti il Servizio assegnato con particolare riferimento:
 - ✗ al D.Lgs. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e GDPR n. 679 del 27/04/2016;
 - ✗ al D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro";
 - ✗ alle norme fissate dal Regolamento Comunale, dal presente Capitolato e dalle disposizioni concordate con il Comune;
- deve svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità e dei diritti dell'utenza alla luce di quanto previsto dall'etica professionale;
- deve svolgere la propria prestazione uniformandosi alle disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale ed alle direttive dall'appaltatrice, con particolare riguardo ai rapporti interpersonali fra operatore e utente del servizio;

Quando un dipendente si renda colpevole di mancanze di lieve entità, salve comunque le eventuali penalità alla Ditta di cui al successivo art. 14, l'Amministrazione Comunale informerà la Ditta affidataria motivando il richiamo.

In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, analogamente il Comune può richiedere, con nota motivata, che uno o più addetti vengano sospesi dallo

svolgimento dei servizi di cui al presente appalto; la Ditta affidataria provvede ordinariamente entro 7 giorni dalla richiesta, salvo che la richiesta del Comune non motivi la sospensione immediata dal servizio.

Nelle procedure di allontanamento dal servizio affidato di detto personale, la Ditta affidataria si attiene alle procedure previste dalle vigenti norme contrattuali del comparto, ferme la responsabilità e le eventuali sanzioni alla Ditta stessa derivanti dal comportamento del proprio personale anche nelle more del provvedimento disciplinare.

In particolare, danno comunque origine all'allontanamento dal servizio il presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti, l'inosservanza di norme antinfortunistiche e di igiene che possano arrecare danno alle persone, l'arrecare danno a cose o a persone in modo doloso, non rispettare le formulazioni essenziali del progetto pedagogico e/o della programmazione didattica concordata con il Comune.

ART. 7.4 - CONTINUITA' E SOSTITUZIONI

L'aggiudicataria si impegna ad adibire ai servizi i medesimi operatori, opportunamente approvati dal Comune, in un'ottica di continuità delle presenze, delle prestazioni e del rapporto operatore-utenti.

L'aggiudicataria dovrà provvedere all'immediata sostituzione nei casi di assenza dal servizio, per qualsiasi motivo, dei propri operatori, con altri di pari professionalità e titoli di studio in base ai requisiti richiesti dal presente Capitolato.

Ogni cambiamento o sostituzione dovrà essere prontamente comunicato all'Amministrazione Comunale, insieme alle generalità, ai requisiti professionali e i titoli posseduti del nuovo operatore, che dovranno corrispondere a quanto previsto dall'articolo 7.1 del presente capitolato, nonché l'esatta indicazione della retribuzione corrisposta sia al netto che al lordo dei vari oneri.

L'aggiudicataria altresì è tenuta a sostituire il personale che a insindacabile giudizio del Comune dovesse risultare non idoneo allo svolgimento dei servizi del presente capitolato. Nel caso in cui la sostituzione comporti una variazione nell'elenco di cui all'art. 21, l'aggiudicataria dovrà trasmettere l'elenco aggiornato dei nominativi del personale allegando allo stesso i curriculum mancanti entro 10 giorni dalla sostituzione.

Ad ogni inserimento l'amministrazione comunale, esprimerà parere motivato di idoneità. In ogni caso non sono consentite sostituzioni in misura media superiore al 50% degli educatori per tutta la durata del presente appalto.

ART. 7.5 - SERVIZIO CIVILE, TIROCINANTI, VOLONTARI, ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Previo accordo con l'Amministrazione Comunale, sarà possibile impegnare, a supporto delle attività inerenti i servizi oggetto d'appalto, giovani in servizio civile volontario nazionale o regionale, volontari, tirocinanti, studenti in alternanza scuola-lavoro. Tali soggetti messi a disposizione dalla Ditta aggiudicataria dovranno prestare la loro attività in compresenza del personale dipendente e mai in sostituzione dello stesso.

Ai fini assicurativi e di responsabilità, valgono tutte le prescrizioni relative al personale riportate nel presente Capitolato o comunque dovute per legge, nessuna esclusa.

L'aggiudicatario dovrà fornire al Comune l'elenco dei soggetti di cui al presente articolo presenti nel servizio e garantire ad essi idonea copertura assicurativa.

ART. 8 - CARATTERISTICHE DEL PROGETTO E DOCUMENTAZIONE TECNICA

Per partecipare alla gara i concorrenti sono chiamati a redigere apposito elaborato progettuale (massimo 40 facciate su formato A4) esclusi eventuali allegati ritenuti utili a consentire una esauriente e completa valutazione dello stesso (dimensione massima 10 facciate su formato A4).

Il progetto relativo ai dovrà essere redatto in capitoli corrispondenti ai criteri di attribuzione dei punteggi in modo che il contenuto possa essere valutato e ponderato con esatta ed inequivocabile riconduzione ad ogni voce prevista.

Il progetto deve inoltre mettere in particolare evidenza:

- articolazione dei compiti, esperienza e formazione del Coordinatore;
- conoscenze e modalità di relazione con il territorio inteso come collaborazione con le risorse locali dell'associazionismo e del volontariato, nonché le modalità di coordinamento con i servizi territoriali, le scuole e le famiglie dei minori;
- definizione di standard di qualità del servizio, specificando metodi e strumenti di rapporto con il Comune;
- numero, qualifica ed esperienza del personale che si intende impiegare nel servizio;
- presenza di adeguato staff tecnico stabilmente dedicato alla progettazione con particolare attenzione ad offrire ai minori ed agli adulti/anziani opportunità ludico educative e di integrazione;
- attività di formazione ed aggiornamento, con specificazione della qualità e quantità dei corsi previsti per la durata dell'appalto;
- modalità di contenimento del turn-over;
- capacità progettuale, anche attraverso il reperimento di fondi specifici alternativi, comprovata da apposita relazione descrittiva indicante il numero e le diverse figure professionali dedicate ed i contenuti dell'attività in tal senso realizzata nell'ultimo triennio;

- organizzazione e caratteristiche di eventuali attività aggiuntive finalizzate a rispondere alle esigenze dell'utenza del servizio, ivi compresa la messa a disposizione a proprio carico di strumentazioni ed attrezzature per le attività;
- modalità di collaborazione e rapporti con il personale volontario.

ART. 9 - CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa avverrà in base ai seguenti elementi:

PROGETTO TECNICO QUALITATIVO **massimo punti 70**

di cui:

1) PROGETTO TECNICO ORGANIZZATIVO	Max punti 55
a. Completezza dell'articolazione del progetto e coerenza con gli obiettivi e gli scopi del Servizio	max punti 10
b. Contenuti tecnici e metodologici specificando in particolare con distinzione delle diverse tipologie di servizio, ove previste :	max punti 35
<ul style="list-style-type: none"> • L'organizzazione del personale (tempi, turni di lavoro, sostituzioni) per assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi previsti e contenimento del turn-over , 	max punti 5
<ul style="list-style-type: none"> • Organizzazione e programmazione delle attività di animazione e di laboratorio, anche relativamente all'attività sperimentale di incontro tra minori ed anziani (escluso servizio di doposcuola) 	max punti 5
<ul style="list-style-type: none"> • Rispondenza del progetto al contesto territoriale di riferimento, progettualità condivise e/o in partenariato, rapporti con Servizi ed Enti 	max punti 5
<ul style="list-style-type: none"> • Flessibilità del servizio, proposte ed opzioni per la frequenza correlata alle esigenze dell'utenza 	max punti 6
<ul style="list-style-type: none"> • L'organizzazione di momenti ed esperienze tese a coinvolgere gli utenti nelle attività del Centro per la Cultura Ludica e a valorizzare la loro compartecipazione 	max punti 7
<ul style="list-style-type: none"> • L'organizzazione di momenti ed esperienze di animazione tese a coinvolgere il territorio comunale e a svolgere azione conoscitiva dei servizi, nonché a diffondere una "cultura di promozione dell'infanzia e della terza età, dell'inclusione e dello scambio intergenerazionale" (escluso servizio di doposcuola) 	max punti 7
c. Strumenti proposti per rilevare gli standard di qualità del Servizio e metodo operativo per la comunicazione ed il rapporto con il Comune	max punti 5
d. Coordinatore	max punti 5
<ul style="list-style-type: none"> • Articolazione dei compiti del Coordinatore anche con riferimento al ruolo di parte attiva per partenariato sul territorio 	Punti 3
<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione curriculum formativo e professionale specifico 	Punti 2
2) ASPETTI MIGLIORATIVI DEL SERVIZIO	Max punti 10
<ul style="list-style-type: none"> • attività e risorse aggiuntive finalizzate a rispondere alle esigenze dell'utenza del servizio compresa la messa a disposizione di strumentazioni e attrezzature e materiale ludico vario finalizzate a migliorare la fruibilità della struttura 	max punti 5
<ul style="list-style-type: none"> • caratteri innovativi del progetto declinati in ambito organizzativo, metodologico e strumentale 	max punti 5
3) INIZIATIVE DI FORMAZIONE DELLA DITTA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE EDUCATIVO PER IL PROSSIMO TRIENNIO (Saranno valutati solo corsi di formazione attinenti alle aree di interesse del presente Capitolato)	Max punti 5
<ul style="list-style-type: none"> • Formazione annuale per ciascun educatore con attività organizzate in proprio di almeno 15 ore 	Punti 2
<ul style="list-style-type: none"> • Formazione annuale per ciascun educatore con attività di formazione organizzate da altri enti di almeno 30 ore 	Punti 3

La Commissione valuta le offerte tecnico qualitative attraverso l'attribuzione di coefficienti, utili al calcolo del punteggio dell'offerta tecnica stessa, con riferimento a ciascuno dei criteri qualitativi di cui sopra, sulla base del metodo di attribuzione discrezionale del coefficiente variabile da zero a uno, secondo la valutazione che segue:

Giudizio	Ottimo	Buono	Sufficiente	Scarso	Inidoneo- insufficiente
Coefficiente	1	Da 0,80 a 0,99	Da 0,65 a 0,79	Da 0,30 a 0,64	Da 0 a 0,29

Verrà quindi calcolata la media aritmetica dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario al singolo criterio in esame al fine di ottenere il coefficiente medio da moltiplicare per il punteggio massimo attribuibile al criterio stesso. Il punteggio finale dell'offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti dai singoli criteri.

Non saranno ritenute idonee ai sensi dell'art. 95 co. 8 del Codice dei Contratti le offerte tecnico qualitative che non abbiano raggiunto un minimo di 45 punti su 70, le quali comporteranno pertanto l'esclusione del concorrente senza procedere all'apertura dell'offerta economica.

Tale punteggio rappresenta un limite per la sufficienza qualitativa dell'offerta che, in ragione del tipo di servizi richiesti e dell'utenza cui sono rivolti, dovrà fornire una rispondenza a criteri di buona qualità.

PREZZO **massimo punti 30**

Offerta economica: punteggio massimo attribuibile punti 30.

L'offerta economica, da formularsi al ribasso sull'importo a base di gara, dovrà essere comprensiva di tutte le spese che l'aggiudicatario medesimo sosterrà per l'esecuzione del Servizio, come previsto dal presente capitolato tenendo in considerazione le strutture e le attrezzature che il Comune mette a disposizione per l'espletamento del Servizio medesimo.

Il prezzo dovrà essere indicato I.V.A. esclusa.

All'assegnazione del punteggio relativo al prezzo, si procederà in seduta pubblica, successivamente alla valutazione e attribuzione del punteggio previsto per l'offerta tecnica-qualitativa. Il punteggio sarà attribuito sulla base del prezzo complessivamente offerto, IVA esclusa, applicando la Formula del Prezzo Minimo proposta da SINTEL tra le formule di attribuzione del punteggio economico indicate nello specifico manuale di supporto alla Stazione appaltante.

La formula ha le seguenti caratteristiche:

- l'offerta migliore presentata (cioè quella con il maggior ribasso) ottiene il totale dei punti economici assegnati mentre le altre offerte ottengono una frazione di tale punteggio;
- il punteggio economico PE assegnato a ogni partecipante dipende dalla migliore offerta presentata in gara.

Trattandosi di procedura per valore economico al ribasso, la formula applicata è la seguente:

$$PE = PE_{max} \times \frac{P_{min}}{P_o}$$

Si arrotonda alla seconda cifra decimale.

Dove:

- PE = punteggio economico assegnato al concorrente;
- P_o = Prezzo offerto dal singolo concorrente;
- PE_{max} = Punteggio economico massimo assegnabile (cioè 30);
- P_{min} = Prezzo più basso offerto in gara.

Nel caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, il RUP, prima dell'aggiudicazione, procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 10 - ORGANIZZAZIONE, OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIA

La Ditta aggiudicataria si impegna, senza eccezione alcuna, oltre che al rispetto degli obblighi previsti dalle altre clausole del presente capitolato, a:

- svolgere le attività di sua competenza secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal presente capitolato, oltre che dal bando-disciplinare di gara e dal progetto tecnico presentato;

- garantire la continuità dei servizi provvedendo alle opportune ed immediate sostituzioni del personale per qualsiasi ragione assente, nonché di quello che a giudizio dell'Ente dovesse risultare inadatto allo svolgimento delle prestazioni. Non è ammessa interruzione del servizio. Le sostituzioni del personale preposto ai servizi, per malattia o per altra causa, dovranno essere effettuate dalla Ditta aggiudicataria sin dal primo giorno di assenza, con oneri a proprio carico e con personale in possesso dei medesimi requisiti professionali e titoli di studio richiesti dal presente Capitolato;
- garantire, per quanto compatibile con le esigenze organizzative e gestionali, la continuità educativa e del rapporto operatore-utenti mediante l'impiego degli stessi operatori presso il medesimo servizio, continuativamente nel tempo;
- indicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Referente locale (diverso dall'Educatore/Coordinatore) responsabile per qualsiasi problematica che si dovesse presentare durante l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto che dovrà essere reperibile per l'intero orario dei Servizi;
- effettuare comunicazione tempestiva a mezzo PEC, qual ora si verificano delle variazioni ai servizi, al Dirigente Area 1 ed all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Finale Ligure, ai fini dei consequenziali adempimenti autorizzati;
- Garantire il rispetto della normativa in materia di prevenzione e contrasto alla pandemia da Sars-Cov2;
- Garantire, con riferimento alla D.G.R. 535/2015 che il personale tutto e i volontari (eventualmente utilizzati) non abbiano a proprio carico procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, non siano stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e non abbiano riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. A tal fine si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

Si precisa inoltre che:

- in conformità a quanto previsto dalla Legge 6 febbraio 2006 n. 38 "Norme contro la pedofilia e la pedopornografia anche a mezzo internet", è perpetuamente interdetto da qualunque incarico, ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minorenni chiunque sia condannato o a chiunque sia stata applicata la pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. ("patteggiamento") per delitti di natura sessuale su minorenni o di pedopornografia;
- ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, coloro che intendono impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minorenni, al fine di verificare l'esistenza di condanne per reati di cui agli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quinquies (iniziative turistiche svolte allo sfruttamento della prostituzione minorile) c.p., sono tenuti a chiedere il certificato penale del casellario (con validità di sei mesi e obbligo di rinnovo alla scadenza) dal quale si attesti l'assenza di condanne per i reati contemplati dagli articoli di cui sopra. Il personale in quanto "operante in attività di pubblico interesse", ha il divieto di ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese all'utente.

Sono a carico dell'aggiudicataria gli oneri relativi a:

- gli operatori da assegnarsi al Servizio di cui al successivo art. 6;
- coperture assicurative RCT, RCO ed infortuni, a favore dei soggetti fruitori dei servizi di cui al successivo art. 11;
- messa a disposizione di attrezzature audiovisive per attività da condursi mediante l'utilizzo di tali supporti;
- il materiale igienico-sanitario e le apparecchiature e attrezzature necessarie alla pulizia dei locali.

Le spese effettivamente sostenute e idoneamente rendicontate relative all'eventuale materiale didattico, ludico e di consumo ritenuto utile allo svolgimento dei servizi appaltati ed ai prodotti per la pulizia ordinaria quotidiana e straordinaria, di qualità ed idonei a garantire la salvaguardia della salute e la sicurezza igienica dei locali, sono soggetti a rimborso da parte del Comune nel limite massimo di € 1.000,00 annui, per anni 4 (quattro), così come specificato al successivo articolo 11.

La Ditta aggiudicataria si impegna:

1. Per i servizi afferenti al Centro per la Cultura Ludica, a rilevare le iscrizioni, a riscuotere le tariffe dovute da parte dell'utenza, ove previsto, con riscontro formale di tale attività al Servizio comunale su base trimestrale.
2. A redigere idonea relazione a cadenza trimestrale sulle attività svolte, comprensiva dei dati su presenze, numero degli iscritti e frequenza media giornaliera.

La Ditta aggiudicataria è responsabile dei beni comunali consegnati per la gestione del servizio; sia beni immobili sia beni strumentali. All'atto della consegna dei beni comunali sarà redatto apposito verbale in contraddittorio tra il referente dei Servizi Sociali per la struttura comunale ed il legale rappresentante della Ditta aggiudicataria dal quale risulti l'effettivo stato dei beni e dei materiali consegnati.

Tutto il materiale acquistato con fondi comunali dovrà essere inventariato e riconsegnato al termine della gestione al Comune in perfetto stato di conservazione e manutenzione in quanto di proprietà dello stesso salvo il normale deperimento d'uso. Alla fine dell'attività sarà parimenti redatto verbale in contraddittorio fra i rappresentanti delle due parti e solo dopo la constatazione della restituzione sull'integrale stato di consegna si provvederà alla restituzione della cauzione e all'autorizzazione allo svincolo dei patti relativi alle polizze assicurative citate nel presente articolo.

ART. 11 - ONERI A CARICO DEL COMUNE DI FINALE LIGURE

Il Comune di Finale Ligure si impegna a:

- mettere a disposizione, per i servizi di Ludoteca Comunale e Progetto 0-99, i locali di Via Asilo 24 - o eventuali altri locali idonei - opportunamente arredati;
- provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi e delle strutture. Detti locali dovranno essere restituiti al Comune alla scadenza del contratto, in buono stato di conservazione;
- provvedere alle spese relative all'utenza telefonica, al consumo d'acqua, energia elettrica e combustibile per il riscaldamento, connessi alla gestione dei servizi di Ludoteca, Progetto 0-99 e Centro Estivo;
- mettere a disposizione € 1.000,00 annui, per anni 4 (quattro), in qualità di rimborso delle spese effettivamente sostenute e idoneamente rendicontate relative all'acquisto di materiale didattico, ludico e di consumo ritenuto utile allo svolgimento dei servizi, prodotti per la pulizia ordinaria quotidiana e straordinaria dei locali messi a disposizione;
- liquidare un corrispettivo, a fronte dei servizi oggetto d'appalto e regolarmente forniti, pari all'importo aggiudicato definitivamente a fine gara derivante dal ribasso offerto sul valore a base d'asta pari ad € 735.021,68 + IVA 5% per complessivi € 771.772,76, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 15 del presente Capitolato.

ART. 12 - NATURA DEL RAPPORTO

I Servizi vengono resi in regime di appalto con assunzione di rischio d'impresa e dell'esatta e completa esecuzione dell'obbligazione da parte dell'aggiudicatario, mediante l'impiego di personale e mezzi nell'esclusiva disponibilità e secondo la propria organizzazione.

La gestione viene assunta dalla Ditta aggiudicataria in piena autonomia a proprio rischio e senza che alcuna rivendicazione possa essere avanzata verso il Comune di Finale Ligure in ordine alle risultanze economiche della propria attività imprenditoriale, né alle proprie responsabilità.

L'aggiudicatario dovrà quindi provvedere in proprio a tutte le azioni necessarie per il buon funzionamento dei servizi, nel rispetto delle norme e disposizioni in materia, assumendosi in proprio tutte le responsabilità discendenti dall'espletamento del Servizio, così come previsto dal presente Capitolato.

ART. 13 - CONCESSIONE TEMPORANEA DEI LOCALI

Per la gestione dei servizi del Centro per la Cultura Ludica 0/99, il Comune di Finale Ligure per tutta la durata dell'appalto concede in uso gratuito l'utilizzo dei locali siti in Via Torino n 1 - o eventuali altri locali idonei - opportunamente arredati, meglio descritti nell'allegato al contratto.

All'atto della consegna dell'immobile è prevista la stesura di un verbale di inventario da parte del Comune in contraddittorio con l'aggiudicataria dei beni mobili in dotazione, sottoscritto dalle parti.

L'aggiudicataria si impegna al massimo rispetto nell'uso dei locali e dei beni mobili in essi contenuti e avrà piena responsabilità gestionale degli spazi assegnati, impegnandosi a riconsegnarli a scadenza di contratto in buono stato e perfettamente funzionanti e rispondenti alle voci dell'inventario aggiornato di cui sopra, salvo il normale deterioramento d'uso a conclusione dell'appalto.

I locali non potranno essere utilizzati per fini diversi dall'oggetto del presente capitolato e non potranno essere ceduti, neppure temporaneamente a terzi, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.

Rimane dall'altra parte inteso che sarà richiesto un risarcimento pecuniario per ogni eventuale danno alla struttura ed ai beni mobili.

ART. 14 - PAGAMENTI

L'affidataria dovrà provvedere ad emettere, nei confronti del Comune di Finale Ligure per i servizi di cui al presente capitolato, fatture posticipate con cadenza mensile, corredate da idonea documentazione atta a dimostrare come il Servizio sia stato svolto (indicazione delle ore mensili prestate, suddivise per tipologia di interventi, ecc.).

Per il Servizio di Centro Estivo dovrà provvedere ad emettere a fine attività estiva la fattura corredata da idonea documentazione comprovante l'espletamento del servizio.

Al pagamento si provvederà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture previa

verifica sulla regolarità della prestazione, della regolarità contributiva dell'aggiudicataria e di quanto definito all'art. 18 del presente capitolato in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti dovuti ad irregolarità riscontrate in sede di verifica delle fatture e delle rendicontazioni, l'aggiudicataria non potrà porre eccezioni al Comune né avrà titolo al risarcimento del danno o ad alcuna pretesa.

Il mancato rispetto di ogni obbligo retributivo o contributivo formalmente accertato, consente al Comune di sospendere i pagamenti in tutto o in parte fino alla regolarizzazione della posizione senza che ciò attribuisca all'affidataria alcun diritto per il ritardato pagamento.

Con il corrispettivo, si intendono interamente compensati dal Comune tutti i costi che l'impresa aggiudicataria sosterrà per il corretto espletamento dei servizi, fatta eccezione per le spese di cui all'articolo 7 del presente capitolato che restano a carico del Comune di Finale Ligure.

ART. 15 - QUINTO D'OBBLIGO

L'Amministrazione Comunale, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre al Soggetto Attuatore l'esecuzione alle stesse condizioni del contratto medesimo.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il Soggetto Attuatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione Comunale, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Possono essere proposte variazioni o modifiche al contratto dal Soggetto Attuatore, tuttavia queste devono essere obbligatoriamente e preventivamente approvate dall'Amministrazione Comunale. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali senza approvazione dell'Amministrazione Comunale, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Soggetto Attuatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

ART. 16 - ASSICURAZIONI

L'aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivategli ai sensi di legge in seguito all'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato.

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere agli utenti durante l'esecuzione dei servizi.

L'aggiudicataria assumerà a proprio carico l'onere di garantire l'Amministrazione Comunale da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa Amministrazione per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione allo svolgimento del servizio.

Con riferimento agli oneri prescritti dal presente capitolato speciale d'appalto, l'aggiudicataria ha l'obbligo di attivare presso primarie imprese di assicurazione idonee coperture assicurative e di produrre all'Amministrazione Comunale, in sede di stipula del contratto, copia delle polizze.

L'aggiudicataria si assume l'onere di mantenere in vigore le coperture assicurative prescritte sino alla data di scadenza del servizio e si obbliga a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni intercorsa variazione, producendo la necessaria documentazione.

A tal fine, le polizze dovranno prevedere l'impegno dell'impresa di assicurazione, mediante clausola esplicita o apposita appendice, a:

- non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non preventivamente notificate all'Amministrazione Comunale a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata;
- comunicare all'Amministrazione Comunale a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata l'eventuale mancato pagamento del premio anniversario, del premio di regolazione o di eventuali appendici che comportano il pagamento di un premio;
- indirizzare l'avviso di recesso, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, anche all'Amministrazione Comunale a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.

Si precisa che i rischi non coperti dalle polizze, i maggiori danni non coperti dalle stesse, gli eventuali deducibili (scoperti e franchigie) si intendono a carico dell'aggiudicataria.

Qualora l'aggiudicataria disponga di polizze, stipulate in precedenza, contratte per il complesso delle proprie attività, conformi a quanto prescritto dal presente capitolato, potrà ottemperare agli obblighi prescritti presentando idonea documentazione da cui risulti inequivocabilmente la sussistenza di tutti i requisiti e le caratteristiche richieste, comprovando per'altro che l'importo è destinato anche alla copertura del presente affidamento.

In particolare, l'aggiudicataria è obbligata a garantire, con oneri a suo carico, le seguenti coperture assicurative, da mantenere attive per tutta la durata del rapporto:

1) Copertura assicurativa della responsabilità civile per tutti i danni cagionati a terzi (Polizza RCT), con le seguenti caratteristiche inderogabili:

- l'oggetto della copertura deve ricomprendere puntualmente tutte le attività, le responsabilità, gli obblighi e le incombenze a carico dell'aggiudicataria derivanti dal capitolato, nulla escluso né eccettuato, mediante esplicita presa d'atto da parte dell'impresa di assicurazione;
- l'assicurazione deve essere valida per tutti i danni cagionati a terzi, compresa la responsabilità derivante dalla concessione, custodia, manutenzione e gestione degli spazi assegnati per le attività, con espressa conferma di copertura anche in occasione di attività che dovessero svolgersi fuori dagli spazi assegnati per iniziative, manifestazioni, viaggi, visite e gite in Italia e all'estero;
- il massimale per sinistro non deve essere inferiore a Euro 2.500.000 (unico);
- l'assicurazione deve ricomprendere le seguenti estensioni e condizioni particolari:
 - x tutti gli assicurati devono essere considerati terzi tra loro, ad eccezione delle persone che, essendo in rapporto di dipendenza o ad esso assimilabile con l'aggiudicataria, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
 - x responsabilità civile derivante dalla conduzione e/o custodia dei beni immobili e mobili oggetto di concessione temporanea;
 - x responsabilità civile per danni a terzi da incendio, con limite di risarcimento non inferiore a Euro 150.000 [limite di risarcimento da valutare/confermare in base alla presenza di edifici/strutture adiacenti al fabbricato] per sinistro; la presente garanzia è assicurabile, a scelta dell'aggiudicataria, anche mediante polizza incendio e altri rischi, con l'attivazione della garanzia di ricorso terzi/vicini;
 - x responsabilità civile per danni a terzi da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività;
 - x responsabilità civile per danni a cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dell'attività assicurata;
 - x responsabilità civile per danni a cose sulle quali e nelle quali si svolge l'attività assicurata;
 - x responsabilità civile personale dei dipendenti, dei parasubordinati, collaboratori e di tutte le persone del cui operato l'aggiudicataria si avvale per danni cagionati a terzi, nello svolgimento delle proprie mansioni ed attività;
 - x responsabilità per cose in consegna e custodia;
 - x responsabilità civile personale degli utenti del servizio per danni cagionati a terzi e danni cagionati ad altri utenti del servizio, durante lo svolgimento delle attività e la fruizione del servizio.

2) Copertura assicurativa della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), ai sensi del:

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni;
- D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modifiche e integrazioni;
- del Codice civile per danni non rientranti nella disciplina sub a) e b), con le seguenti caratteristiche inderogabili:
 - x l'oggetto della copertura deve ricomprendere puntualmente tutte le attività, le responsabilità, gli obblighi e le incombenze a carico dell'aggiudicataria derivanti dal capitolato, nulla escluso né eccettuato, mediante esplicita presa d'atto da parte dell'impresa di assicurazione;
 - x il massimale per sinistro deve essere adeguato all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'aggiudicataria, con massimale per singolo prestatore di lavoro o soggetto ad esso assimilabile non inferiore a € 2.500.000,00;
 - x espressa estensione della copertura alla rivalsa INAIL, INPS e altri enti previdenziali.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nel Servizio e libera sin da ora il Comune di Finale Ligure da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o da oggi altro danno che possa derivare dall'espletamento del Servizio.

ART. 17 - ULTERIORI ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIA

Sono a carico dell'Aggiudicataria:

- le imposte e le tasse derivanti dall'appalto;
- il possesso di eventuali licenze e di permessi nonché l'ottemperanza di ogni adempimento necessario, richiesti da qualsivoglia disposizione prevista dalle norme vigenti durante il periodo di durata dell'appalto;
- ogni spesa inerente il personale addetto ai servizi oggetto d'appalto;
- le spese di assicurazione;
- tutte le spese relative al contratto, senza diritti di rivalsa;
- l'assunzione del rischio completo e incondizionato dell'esecuzione del servizio;
- la comunicazione tempestiva e per iscritto relativa ad ogni qualsivoglia inconveniente, di qualsiasi portata, pregiudizievole per il buon andamento del servizio.

ART. 18 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n.136 del 13.08.10, il Soggetto Attuatore si obbliga a ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il Soggetto Attuatore

provvede a comunicare all'Amministrazione Comunale gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegati adoperare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto.

L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/00 e dell'art.3 della L. n.136/10, pertanto i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 19 - COMUNICAZIONI

Il Soggetto Attuatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale ogni variazione delle proprie ragioni sociali o trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione Comunale di risolvere in tale ipotesi il contratto.

Qualora l'erogazione del servizio non sia possibile nei termini previsti dal contratto, per documentate cause di forza maggiore o eccezionali non imputabili al Soggetto Attuatore, quest'ultima deve sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale, mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di dare corso all'esecuzione del contratto per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità.

Il Soggetto Attuatore deve tempestivamente comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente o totalmente l'esecuzione dei compiti previsti nel presente capitolato.

ART. 20 - VERIFICHE, CONTROLLI, SOPRALLUOGHI DEL COMUNE

Il Comune si riserva la più ampia facoltà, in ogni momento, di verifica e controllo, anche a mezzo di sopralluoghi, sui Servizi affidati, sulla rispondenza dell'attività alle linee del Progetto Tecnico presentato, sull'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro, sulla qualità e continuità delle prestazioni, sul grado di soddisfazione dell'utenza, sul rispetto delle condizioni normative, previdenziali, assicurative, infortunistiche come discendono alla Ditta affidataria dal presente appalto, nonché in generale del rispetto di tutti gli obblighi derivanti da norme di legge, regolamenti e contratti assunti.

Nel caso di sopralluogo il Soggetto Attuatore è obbligato a fornire tutta la collaborazione, i chiarimenti e la documentazione necessari. Dei controlli effettuati sarà tenuto a cura del Soggetto Attuatore un apposito registro. Per ciascuna verifica verrà redatto apposito verbale.

Qualora il Comune di Finale Ligure riscontrasse omissioni o inadempienze agli obblighi di cui al presente Capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto a mezzo PEC.

ART. 21 - SOPRALLUOGO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Il Sopralluogo ad opera degli operatori economici, ai fini della predisposizione dell'offerta tecnica ed economica, è possibile nel rispetto della vigente normativa Covid-19 e previo appuntamento, ma non obbligatorio. La mancata effettuazione di sopralluogo non costituisce causa di esclusione dalla procedura.

ART. 22 - DIVIETI

E' fatto tassativo divieto all'affidataria ed agli operatori impiegati nei Servizi di richiedere agli utenti, somme di denaro o compensi per la prestazione dei servizi oggetto d'appalto, salvo quelli eventualmente previsti dal presente capitolato.

E' fatto divieto di impiegare personale acquisito tramite intermediazione e interposizione per le prestazioni relative al presente affidamento.

E' fatto altresì divieto alla Ditta affidataria, sotto pena di risoluzione del contratto, perdita della cauzione e del risarcimento di tutte le maggiori spese e danni che derivano come conseguenza al Comune di Finale Ligure per la risoluzione contrattuale anticipata, di cedere, subappaltare in tutto o in parte i servizi oggetto del presente appalto.

ART. 23 - PENALITA'

I servizi oggetto del presente capitolato devono essere eseguiti secondo le modalità nello stesso indicate. In caso di divergenza fra le modalità di svolgimento dei servizi e le modalità specificate nel presente capitolato, l'Amministrazione Comunale provvederà alla formale contestazione per iscritto a mezzo PEC indirizzata al legale rappresentante della Ditta Aggiudicataria che ha commesso l'inadempienza. Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Comunale nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare

l'inadempienza si applicheranno le penali di seguito esposte:

Per ogni giorno di mancato servizio	€ 500,00 (Euro cinquecento/00)
In caso di altre inosservanze del presente Capitolato	€ 200,00 (Euro duecento/00)
In caso di inosservanza delle disposizioni impartite dal Comune di Finale Ligure in esecuzione del presente capitolato.	€ 150,00 (centocinquanta/00)

Ad insindacabile facoltà del Committente, il valore delle penali sarà detratto dai corrispettivi futuri (fattura e/o fatture successive alla contestazione dell'inadempimento) previa emissione da parte dell'Aggiudicataria di apposita nota di credito di ammontare pari all'importo dovuto a titolo di penale, e per l'eventuale differenza mediante incameramento della cauzione, la quale deve essere prontamente reintegrata entro 20 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ritenuta.

La liquidazione del corrispettivo, decurtato dell'importo della penale, rimane subordinata al ricevimento della nota di credito. Per il ritardato pagamento, l'aggiudicataria non potrà pretendere alcuna somma per interessi, risarcimenti, danni.

In caso di recidiva, nel periodo di vigenza dell'appalto, le penalità sopra indicate sono prima raddoppiate e quindi triplicate.

In caso di ulteriore recidiva o qualora si verificassero inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, il Comune può risolvere unilateralmente il contratto anche prima della scadenza, con semplice obbligo di comunicazione scritta, con l'incameramento della cauzione a titolo di penale e, ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti. E' fatta salva in ogni caso la facoltà dell'Amministrazione di procedere al recupero coattivo della somma dovuta.

ART. 24 - SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali e imprevedibili che impediscono in via temporanea che le prestazioni oggetto del presente capitolato procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il RUP può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento del Soggetto Attuatore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione della prestazione di servizi, nonché dello stato di avanzamento delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il Soggetto Attuatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se l'Amministrazione Comunale si oppone, il Soggetto Attuatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del contratto.

Si applica in ogni caso l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 25 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Ferme restando la disciplina di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e le cause di risoluzione previste in altre parti del presente capitolato, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- perdita del possesso, anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato o che hanno giustificato l'affidamento del servizio stesso;
- Mancata costituzione della garanzia fideiussoria secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- motivi di pubblico interesse;
- mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- eventuali deficienze o negligenze nello svolgimento del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano, a giudizio del Comune di Finale Ligure, il servizio stesso;
- qualora questa si renda colpevole di frodi;
- cessione, interruzione o sospensione totale o parziale del contratto;
- subappalto o cessione del contratto;
- altre fattispecie ed inadempimenti previsti dal Codice Civile;
- intervento di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 o in caso

di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, dichiara risolta di pieno diritto il presente contratto;

- ricorrenza delle condizioni indicate all'art. 108 co. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale;
- inosservanza della vigente legislazione sugli obblighi previdenziali e di assicurazione antinfortunistica a favore dei propri dipendenti;
- inadempienze degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse relative alle attività di gestione del servizio affidato;
- mancato rispetto in qualsiasi modo degli obblighi assunti con il presente capitolato.

La risoluzione del contratto viene disposta con apposito atto, della cui emissione è data comunicazione all'aggiudicatario a mezzo PEC. La risoluzione opera dal momento della comunicazione all'affidatario.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva di incamerare il deposito cauzionale definitivo, nonché di esperire l'azione di risarcimento di ulteriori danni subiti e fatta salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore si impegnerà a fornire all'Amministrazione Comunale tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso, ponendo in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'Amministrazione Comunale si riserva infatti la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino ad esaurimento della graduatoria, escluso l'originario aggiudicatario.

L'aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa, secondo quanto dispone l'art. 1672 del c.c., in tal caso sarà riconosciuto il pagamento delle prestazioni fino a quel momento maturate e del deposito cauzionale.

ART. 26 - RECESSO DAL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 co. 4-bis e 4-ter, e 92 co. 3 e 4 del D.Lgs. n. 159/2011 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", l'Amministrazione Comunale ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo e stato di esecuzione del servizio dandone comunicazione scritta al Soggetto Attuatore. Il recesso ha effetto dal ventesimo giorno dalla data di ricevimento di tale comunicazione.

In caso di recesso, il Soggetto Attuatore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni correttamente eseguite a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, il Soggetto Attuatore si impegna ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione Comunale, tendendola in tal senso indenne, ponendo in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e fornendo all'Amministrazione Comunale tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del servizio.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in caso di recesso ai sensi del già menzionato articolo 88 co. 4-ter del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il Soggetto Attuatore, inoltre, rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ART. 27 - GARANZIA FIDEIUSSORIA E DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 50/2016 l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria (denominata "garanzia provvisoria") per un importo di € 14.700,43 pari al 2% del valore base dell'appalto.

In caso di Associazione Temporanea di Imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le associate.

Ai sensi dell'art. 93 comma 8 D.Lgs. 50/2016, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli art. 103 e 104 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Si fa tuttavia eccezione al suddetto disposto nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie

imprese.

I concorrenti in possesso delle certificazioni previste dalle norme europee, rilasciate da organismi accreditati, usufruiscono delle riduzioni sull'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nelle percentuali e con le modalità previste dall'art. 93 co. 7, del D.Lgs. 50/2016; per fruire di dette riduzioni il concorrente deve allegare alla garanzia certificato in originale o copia firmata dal legale rappresentante corredata dal fotocopia del documento di identità dello stesso, ovvero dichiarazione che ne indichi esplicitamente il possesso.

In caso di Associazione Temporanea di Imprese il concorrente può godere del beneficio delle riduzioni della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso delle predette certificazioni.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai sensi dell'art. 93, co. 6 del D.Lgs. 50/2016, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dello stesso art. 93 co. 9, verrà svincolata contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione dei servizi e, comunque, entro un termine non superiore a trenta giorni dalla comunicazione stessa.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare una "garanzia definitiva", nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 28 - ASSOGGETTAMENTI FISCALI.

I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti.

Fanno carico al il Soggetto Attuatore tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e sua registrazione, secondo le tariffe di legge.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016. Tutti gli oneri fiscali derivanti dalla fornitura, spese contrattuali, registrazioni e diritti di segreteria sono a completo carico del soggetto attuatore.

ART. 29 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie sull'applicazione delle norme previste dal Presente Capitolato, che non possano essere risolte in via bonaria fra le parti, saranno devolute al Foro di Savona.

ART. 30 - TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 conformemente al Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 101/2018, il Comune di Finale Ligure, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi ai minori e alle rispettive famiglie, designa l'impresa aggiudicataria responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

L'aggiudicataria procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in particolare:

- Dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- L'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione dei servizi, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei minori;
- Non potrà comunicare a terzi né diffondere informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato in suo possesso o di cui vengano a conoscenza in forza del presente impegno, garantendo l'adempimento dello stesso obbligo da parte di tutto il proprio personale;
- Non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto d'appalto;
- Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti agli uffici competenti entro il termine perentorio di dieci giorni dalla scadenza contrattuale;

Nel caso sia richiesta la realizzazione di una documentazione fotografica o video delle attività realizzate, il responsabile della privacy dovrà garantire il rispetto delle norme e delle autorizzazioni concesse dai genitori in sede di iscrizione.

Tutti i documenti prodotti dall'affidatario nell'ambito delle attività di appalto sono di proprietà del Comune di Finale Ligure.

ART. 31 - NORMA TRANSITORIA FINALE

Per quanto non previsto nel presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute si rinvia alla normativa di legge ed ai regolamenti vigenti in materia, i quali devono essere osservati dall'aggiudicataria.